

Civile Ord. Sez. 5 Num. 7427 Anno 2019

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: FRAULINI PAOLO

Data pubblicazione: 15/03/2019

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13610/2013 R.G. proposto da

**Banca IFIS s.p.a.**, incorporante Ifis Factoring s.r.l. già Ge Capital Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'avv. Anna Maria De Santis, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in Cancelleria in data 8 novembre 2017

- **ricorrente** -

### Contro

**Agenzia delle Entrate**, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*;

- **controricorrente** -

1385  
28/19

AD

avverso la sentenza n. 115/36/12 della Commissione tributaria regionale di Torino 36, depositata in data 23 novembre 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

## **FATTI DI CAUSA**

1. La Commissione tributaria regionale per il Piemonte in Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Ge Capital Finance s.r.l. – oggi Banca IFIS s.p.a. - avverso il diniego di rimborso dell'imposta locale sui redditi relativo al periodo di imposta 1990.

2. Ha rilevato il giudice di appello che il credito oggetto di richiesta era stato ceduto alla società ricorrente con atto notarile del 25 luglio 2001; la cessione era stata comunicata all'Amministrazione fiscale in data 31 luglio 2001; a tale data il credito doveva ritenersi prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dal 26 luglio 1991, data di presentazione della dichiarazione dei redditi che conteneva il tributo oggetto di lite; nessun atto interruttivo valido risultava documentato in atti, essendo all'uopo inidonee le richieste di notizie avanzate all'Amministrazione erariale.

3. Per la cassazione della citata sentenza Ge Capital Finance s.r.l. – oggi Banca IFIS s.p.a. - ricorre con due motivi, resistiti dall'Agenzia delle Entrate con controricorso.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: «Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. con riferimento alle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate in merito al rimborso del credito in oggetto» deducendo che la sentenza impugnata avrebbe travisato la difesa della ricorrente, basata, sin dal primo grado di giudizio, non già sulla valenza

interruttiva della prescrizione a opera delle richieste di notizie sul rimborso, bensì sulla rinuncia tacita alla prescrizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, documentata da due lettere inviate alla cedente in data 7 agosto 2001 e alla ricorrente in data 5 dicembre 2002.

b. Secondo motivo: «Falsa applicazione degli articoli 2942, 2944 e 2945 del codice civile e contestuale violazione dell'art. 2937, comma 3, del codice civile, nonché dell'art. 10 della Legge n. 212/2000 (principio di buona fede e del legittimo affidamento), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina dell'interruzione della prescrizione, laddove andava applicata quella della rinuncia alla prescrizione, documentata dalle due missive sopra richiamate, che avevano tra l'altro ingenerato un legittimo affidamento nella contribuente in relazione al rimborso.

2. L'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso, ritenuto comunque infondato nel merito.

3. Il ricorso va accolto.

4. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

5. Le censure lamentano nella sostanza un travisamento della difesa ad opera del giudice di appello, che avrebbe reso una motivazione del tutto eccentrica rispetto alla prospettazione della parte, applicando alla fattispecie la disciplina dell'interruzione della prescrizione, quando invece era stata dedotta la rinuncia alla prescrizione.

6. Rileva la Corte che, in effetti, la contribuente aveva introdotto nel processo due documenti, finalizzati a corroborare l'allegazione secondo la quale l'Erario avrebbe espressamente riconosciuto il credito d'imposta, rinunciando pertanto alla eventuale prescrizione. In ossequio ai criteri di completezza della

censura, il ricorso, a pagina 11, riporta testualmente il motivo di appello che richiama il contenuto dei due documenti. Il primo atto è la comunicazione dell'Amministrazione erariale in data 7 agosto 2001 e indirizzata alla Sandretto Industrie s.p.a., cedente il credito in contestazione; il secondo è la comunicazione dell'Amministrazione erariale in data 5 dicembre 2002 indirizzata direttamente alla cessionaria e odierna ricorrente.

7. A fronte della documentata esistenza di uno specifico motivo di appello sul punto, la sentenza impugnata liquida la questione affermando che, in linea generale, le richieste di notizie indirizzate dal contribuente all'Erario per avere indicazioni sullo stato del procedimento tributario non sarebbero ontologicamente idonee a qualificare la risposta dell'Amministrazione ai fini della valutazione della disciplina della prescrizione.

8. Una tale affermazione si pone in contrasto con il rinvio ai principi generali del codice civile in tema di disciplina della rinuncia alla prescrizione, con particolare riguardo alla previsione dell'art. 2944 cod. civ. che, nell'introdurre il tema del riconoscimento del diritto, onera il giudice di indagare, ove la questione gli sia ritualmente proposta come nel caso di specie, la rilevanza di tutte le prove versate in atti ai fini della qualificazione del comportamento del titolare del diritto come compatibile, o meno, con la facoltà di coltivare ancora l'eccezione medesima (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5848 del 28/10/1988).

9. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per il Piemonte, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio applicando i suesposti principi e a regolare altresì le spese della presente fase.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte in Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio